

- 3) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Proposta di denominazione varietale

La proposta di denominazione varietale deve essere firmata e presentata all'Ufficio o, se la proposta accompagna la domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'organismo nazionale incaricato o alla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, in duplice copia.

L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione un modulo per proporre la denominazione varietale.

Se la proposta di denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.;

- 4) nell'articolo 36 l'ultima frase del paragrafo 1 è soppressa e il seguente paragrafo 4 è aggiunto:

«4. Se la proposta di modifica di una denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;

- 5) nell'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro tre mesi dalla chiusura del procedimento orale, la decisione sul ricorso viene comunicata alle parti nel procedimento di ricorso per iscritto e mediante ogni altro mezzo di cui all'articolo 64, paragrafo 3.»;

- 6) nell'articolo 53, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La decisione scritta è notificata alle parti successivamente, conformemente all'articolo 64.»;

- 7) nell'articolo 54, paragrafo 3, il termine «duplicato» è sostituito da «copia»;

- 8) gli articoli 57 e 58 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 57

Documenti presentati dalle parti

1. I documenti presentati dalle parti devono essere trasmessi tramite posta, consegna a mano o mezzi di comunicazione elettronici.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della trasmissione elettronica.

2. Un documento presentato dalle parti si considera ricevuto alla data in cui esso è effettivamente pervenuto, oppure nel caso di un documento trasmesso per via elet-

tronica, alla data in cui il documento è ricevuto elettronicamente dall'Ufficio.

3. Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale.

Se un documento è trasmesso elettronicamente all'Ufficio, esso deve contenere una firma elettronica.

4. Se un documento non è stato debitamente firmato, è incompleto o illeggibile oppure se l'Ufficio nutre dubbi sulla sua esattezza, l'Ufficio informa il mittente e lo invita a presentare l'originale del documento firmato conformemente al paragrafo 3 o a ritrasmettere una copia dell'originale entro un mese.

Se la richiesta è soddisfatta entro il termine specificato, la data di ricevimento del documento firmato o della ritrasmissione è considerata la data di ricevimento del primo documento. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, il documento si considera non ricevuto.

5. I documenti che devono essere trasmessi alle altre parti in causa all'ufficio d'esame interessato, o che riguardano due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficiente. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.

Il primo comma non è applicabile ai documenti trasmessi elettronicamente.

Articolo 58

Prove documentali

1. Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono dall'Ufficio o altre prove documentali presentate dalle parti possono essere fornite mediante una copia non autenticata.

2. Se l'Ufficio dubita dell'autenticità delle prove di cui al paragrafo 1, può chiedere la presentazione dell'originale o di una copia autenticata.»;

- 9) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Disposizioni generali

1. Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio ad una parte sono presentati in originale, in copia non autenticata dell'originale o sotto forma di tabulato. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata.